

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Con lo scopo di rendere sempre più stringente l'impegno sul fronte della sostenibilità in tutta la catena di fornitura, RGF srl ha elaborato un codice di condotta per i fornitori che rappresenta una vera e propria clausola contrattuale che raccoglie al proprio interno tutti gli standard ai quali l'azienda intende adempiere.

Il codice include clausole relative all'ambiente, alla sicurezza, alla tutela del know how aziendale e alla responsabilità sociale.

Nel sottoscrivere il Codice di Condotta il fornitore si impegna ad assumere azioni positive per l'attuazione dello stesso e ad accogliere eventuali visite ispettive da parte del committente volte a verificarne la corretta applicazione.

In RGF ci impegniamo per:

1. Un prodotto di qualità, accompagnato da un servizio flessibile, affidabile e personalizzato
2. Un ambiente di lavoro dinamico e sfidante nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone
3. Una condotta corretta e responsabile in tutte le nostre operazioni
4. Una relazione proficua e sostenibile con i fornitori, clienti e partner
5. Il rispetto per l'ambiente e la cura per il proprio territorio.

In accordo con i valori della nostra azienda, ci aspettiamo lo stesso impegno da parte di tutti i nostri produttori.

E' necessario pertanto il rispetto dei seguenti standard minimi:

LAVORATORI

Lavoro minorile Il lavoro minorile^[1] non può essere utilizzato, per cui il fornitore si impegna a non assumere minori e comunque a non impiegarli direttamente o indirettamente. Solo i lavoratori sopra i 15 anni o sopra l'età della scuola obbligatoria possono essere assunti. Ai bambini estromessi dal lavoro deve essere garantita adeguata assistenza economica e opportunità formative.

[1] Con lavoro minorile si intende il lavoro prestato da una persona di età inferiore ai 15 anni (o 14 qualora previsto dalle leggi locali) o, se di età superiore, dell'età minima locale ai fini di assunzione, o dell'età in cui venga completata l'istruzione obbligatoria.

Lavoro forzato e obbligatorio Il fornitore non sostiene, né favorisce, né ricorre, direttamente o indirettamente, all'uso di lavoro forzato o obbligatorio e non richiede al personale di consegnare depositi in denaro o documenti di identità in sede di stipula del contratto di lavoro; non sostiene o ricorre alla tratta di esseri umani, né direttamente né indirettamente attraverso le entità che forniscono lavoro all'azienda.

Costrizione e molestia Il fornitore assicura al personale un trattamento dignitoso e rispettoso; non sono pertanto utilizzati né tollerati comportamenti che prevedano l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale, molestie sessuali e atteggiamenti rigidi o brutali.

RGF promuove la segnalazione di eventuali casi di atti molesti e persecutori all'interno dell'ambiente di lavoro.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva Il fornitore assicura il rispetto delle scelte operate dai dipendenti in merito al diritto di associarsi, di aderire alle rappresentanze sindacali e alla contrattazione collettiva e gestisce i rapporti con il proprio personale nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del settore di appartenenza, ove presente.

Viene garantita la non discriminazione nei confronti di eventuali rappresentanze del personale.

Non Discriminazione Non è ammessa discriminazione nel lavoro. Il fornitore garantisce pari opportunità e trattamento indipendentemente da razza, colore, sesso, religione, opinione politica, nazionalità, origine sociale o altre caratteristiche. Nel rispetto della Persona e dei principi della Privacy, non interferisce sulle scelte o le opinioni dei propri dipendenti.

Pratiche disciplinari L'eventuale utilizzo di pratiche disciplinari è condotto secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e comunque rispettando l'integrità fisica, mentale, emotiva e morale del lavoratore.

Orario di lavoro L'orario di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione e dal contratto di lavoro applicabile. Quando non previsto dalla legislazione il numero di ore di lavoro non può essere superiore a 40 settimanali, lo straordinario dovrà essere contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.

Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, non dovrà essere richiesto in maniera abituale e dovrà essere compensato da un supplemento di salario. Inoltre, fatta eccezione per le

circostanze straordinarie, i dipendenti avranno diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

Retribuzione I salari e gli stipendi corrisposti dal fornitore ai propri dipendenti sono conformi, per quanto attiene al minimo contrattuale, alle tabelle retributive previste dal Contratto Collettivo di riferimento ed in linea con le successive modifiche o rinnovi. Nessuna trattenuta sul salario o stipendio verrà applicata per motivi disciplinari se non disposti dall' art. 8 e 9, titolo VII del CCNL.

Ambiente di lavoro Le condizioni di lavoro devono essere dignitose. Il fornitore garantisce un ambiente igienico e sano, promuovendo le migliori condizioni di salute e sicurezza, tenendo presente le conoscenze più aggiornate e i rischi specifici di settore.

AMBIENTE

Nelle attività produttive, si dovranno minimizzare gli effetti avversi sull'ambiente e sulle risorse naturali, preservando al tempo stesso la salute e la sicurezza del consumatore finale ed osservando tutte le leggi e regolamenti ambientali applicabili.

ANTI-CORRUZIONE

I nostri Fornitori prendono atto che le leggi contro la corruzione e la subornazione vietano ovunque nel mondo la corruzione di funzionari governativi e tra operatori commerciali privati.

In particolare, tali attività vietate consistono generalmente nel pagare od offrire in pagamento somme di denaro o altri beni tangibili, direttamente o indirettamente, a (i) funzionari governativi allo scopo di influenzarne le decisioni onde ottenere o proseguire una determinata attività d'affari, oppure a (ii) privati, siano essi individui, società o altre entità organizzate, per indurli ad adempiere in modo improprio ad una determinata funzione o attività connesse con un affare od organizzazione, ad un rapporto di lavoro subordinato o ad una funzione pubblica.

I nostri Fornitori sono concordi nel condannare ed agire contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa ogni forma di estorsione e/o tangente.

Per quanto riguarda il processo di acquisto, la validazione dei fornitori verrà eseguita secondo la relativa procedura di Validazione Fornitori, facente parte del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale, e le evidenze di tali validazioni saranno conservate come informazioni documentate.

REGALI ED INVITI

I regali e gli inviti possono costituire delle manifestazioni di cortesia accettabili all'interno di una relazione commerciale già instaurata se la loro importanza e il loro valore sono limitati, se essi sono offerti pubblicamente e in modo trasparente, se la normativa locale o gli usi del Paese in questione autorizzano detta pratica, se essi hanno per obiettivo l'espressione di considerazione e riconoscenza e se sono offerti senza che sia richiesto alcunché in cambio. In taluni casi dette pratiche sono rilevanti in materia di lotta alla corruzione o altre fattispecie giuridiche la cui normativa è necessario, quindi, conoscere e rispettare. Eccezioni: non si considerano doni, regali o omaggi i gadget distribuiti in occasione di campagne di marketing, fiere ed eventi di promozione, o i pacchi natalizi, purché il loro valore unitario sia contenuto nel limite di valore stabilito dall'Organizzazione. Tale valore soglia darà conservato come informazione documentata da parte dell'Organizzazione.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

RGF non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o componenti di preparati o articoli), tuttavia in qualità di utilizzatrice di sostanze, ha interesse e necessità a ricevere informazioni dai suoi fornitori affinché i materiali lavorati siano:

- conformi a quanto richiesto dal Regolamento Reach2 [2] (acronimo di Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Regolamento comunitario sulle sostanze chimiche, sulla loro tenuta sotto controllo e sul loro utilizzo sicuro

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Il fornitore si impegna a non divulgare a nessuna persona, impresa o società e farà in modo che i propri dipendenti non divulgino a detti terzi, sia direttamente che indirettamente, il know how tecnico o altre informazioni riservate - ivi compreso a titolo esemplificativo ma non limitativo, tutti i dati, disegni, progetti, schizzi, specificazioni, campioni, modelli impiegati per la fabbricazione dei prodotti - che potrà acquisire in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Alla scadenza, risoluzione o recesso del presente contratto, il fornitore dovrà restituire a RGF immediatamente e senza trattenerne copia, ogni documento, disegno, progetto, modello o prototipo o altri supporti contenenti le informazioni specifiche relative alle caratteristiche costruttive o funzionali delle lavorazioni, di cui sia venuto in possesso in vista dell'esecuzione del

2] Il regolamento riguarda la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e dell'ambiente dai rischi che potrebbero derivare dall'utilizzo di sostanze chimiche, in quanto tali, o in quanto componenti di una miscela o di un articolo.

presente contratto. In adempimento dell'obbligo, il fornitore si impegna a far sì che la restituzione avvenga anche da parte di tutti i suoi dipendenti, fornitori e collaboratori.

ALTRE LEGGI

Il fornitore si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, inclusi quelli relativi a fabbricazione, determinazione dei prezzi, vendita e distribuzione delle merci, comprendenti anche codici, regole e regolamenti nazionali e locali, i trattati e gli standard volontari del settore pertinenti.

CONTROLLO E VERIFICA

Il fornitore si impegna ad accettare le visite ispettive del personale incaricato di RGF e le visite di seconda parte (fatte da un ente certificatore su incarico e per conto di RGF).

Inoltre si impegna a collaborare proattivamente e fornire tutto il materiale richiesto da RGF (documentazioni, questionari, informative etc) nei tempi richiesti.

RGF si riserva il diritto di terminare ogni business con fornitori che violano gravemente o deliberatamente il codice di condotta del fornitore o si avvalgono di sub fornitori che violano gravemente o deliberatamente il codice.

I termini di questo codice di condotta del fornitore sono parte integrante degli accordi commerciali che devono essere rispettati dal fornitore.

IMPEGNO DEL FORNITORE

Il fornitore dichiara di aver letto e compreso il codice di condotta, si impegna ad assumere azioni positive per l'attuazione del codice di condotta e ad osservare il codice nei confronti di tutti i dipendenti ed i lavoratori, attraverso la chiara informazione verbale ed esponendo il testo in luogo ben visibile ed accessibile a tutti.

Data _____

Timbro e Firma del Fornitore